



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale ambiente ed energia

tel + 39 040 3774512  
fax + 39 040 3774513

ambiente@regione.fvg.it  
ambiente@certregione.fvg.it  
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Servizio Valutazioni Ambientali

D.Lgs. 152/2006 – LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante lo sviluppo di un impianto di ricerca e sperimentazione per il trattamento di materiali contenenti amianto mediante trattamenti biochimici e termici. (SCR/1570).

Proponente: Friulana costruzioni s.r.l..

#### Il Direttore centrale

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;

**Vista** la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

**Visto** il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2017 ad oggetto: "Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 104/2017 al d.lgs. 152/2006";

**Vista** la domanda pervenuta in data 11 settembre 2017 presentata da Friulana costruzioni s.r.l. per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

**Vista** la nota prot. SVA/49430/SCR/1570 dd. 15 settembre 2017, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Codroipo, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio A.U.A e disciplina degli scarichi, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, al Servizio difesa del suolo della Direzione ambiente ed energia, Servizio del paesaggio e biodiversità - Area tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA – FVG;

**Preso atto** che in data 13 settembre 2017 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;

**Constatato** che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:

- con nota prot. 48105/P del 07 novembre 2017, parere da parte del Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi;
- con nota del 30 ottobre 2017, osservazioni da parte del Comune di Codroipo;
- con nota prot. 44392/P del 16 ottobre 2017, parere da parte del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- con nota prot. 41797/P del 29 settembre 2017, parere del Servizio difesa del suolo;

**Constatato** che il proponente si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 19, comma 8 del d.lgs. 152/06;

**Vista** la Relazione Istruttoria dd. 29 novembre 2017 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;

**Visto** il parere n. SCR/58/2017 del 06 dicembre 2017 della Commissione tecnico – consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Constatato** dal suddetto parere che la precitata Commissione, relativamente ai pareri pervenuti, ha effettuato le seguenti considerazioni e valutazioni:

1. Comune: Per quanto riguarda la richiesta del Comune di “integrare la relazione con uno studio di incidenza sugli effetti del progetto avverso le zps e aree natura 2000”, va precisato che le competenze in materia di valutazione di incidenza sono del Servizio valutazioni ambientali e del Servizio paesaggio e biodiversità. In sede di analisi della documentazione trasmessa dal proponente con l'istanza di avvio del procedimento di screening, i soggetti competenti non hanno ritenuto necessario assoggettare il progetto in questione a valutazione di incidenza, in ragione alla distanza dell'impianto dai siti natura 2000 e alle misure adottate per limitare al minimo i rischi di dispersioni in ambiente esterno di sostanze inquinanti, valutando quindi assenti incidenze significative nei confronti dei siti predetti. Nella nota di avvio al procedimento risulta peraltro coinvolto anche il Servizio paesaggio e biodiversità, per eventuali osservazioni di merito. Il Servizio non ha fatto pervenire alcuna osservazione a riguardo, concordando evidentemente con il Servizio valutazioni ambientali sulla non necessità di assoggettare a valutazione di incidenza il progetto in questione. Viene ribadita dal Comune una prescrizione già imposta al proponente dalla commissione di valutazione ambientale del Comune stesso, per l'assegnazione del lotto L18A nel PIP (convenzione tra Comune e ditta privata). Non si ritiene pertanto necessario ribadirla ulteriormente nell'ambito del presente procedimento di screening;
2. Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi: Le osservazioni e indicazioni formulate dal Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi sull'eventuale futuro “impianto di depurazione delle acque di processo” non risultano attinenti con l'impianto in questione. Un eventuale futuro impianto industriale di recupero di rifiuti pericolosi e/o un impianto di depurazione delle acque di processo sarà oggetto di specifici procedimenti autorizzativi (ivi inclusa l'autorizzazione allo scarico). In tale sede potranno essere fornite le varie indicazioni del caso;
3. Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati: Il Servizio non evidenzia elementi ostativi o prescrittivi alla realizzazione del progetto raccomandando tuttavia una corretta caratterizzazione dei materiali di scarto decadenti dall'impianto e gestiti come rifiuti nonché una opportuna caratterizzazione del materiale finale in uscita dal trattamento (ora gestito come rifiuto), in previsione di un suo uso come sottoprodotto. Si concorda con il Servizio rifiuti in ordine alla opportunità che la ditta proponente sviluppi già durante l'esercizio dell'impianto in questione, una procedura atta a certificare che il materiale in uscita dal trattamento possa configurarsi come MPS (e non come sottoprodotto come erroneamente riportato dalla ditta proponente e dal Servizio rifiuti) in vista di un futuro eventuale impianto di recupero. A tal riguardo si ritiene opportuno che la ditta proponente produca, in previsione del successivo procedimento di autorizzazione in capo al servizio rifiuti, un documento preliminare in cui vengano fornite indicazioni, inizialmente generiche, sulle modalità di caratterizzazione del materiale in uscita al trattamento, in previsione di un futuro utilizzo dello stesso come MPS. Il documento in questione andrà aggiornato e adattato durante la fase di esercizio dell'impianto, e con opportuna frequenza verificato dagli enti competenti, al fine di pervenire al termine dell'attività di sperimentazione ad un protocollo tecnico di caratterizzazione del materiale in uscita (in relazione alle possibili destinazioni d'uso dello stesso) in qualità di MPS.

**Constatato** altresì che la precitata Commissione in relazione alle considerazioni di cui sopra e alle motivazioni di seguito riportate:

- l'impianto in questione verrà autorizzato ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/06 come "impianto di sperimentazione e ricerca" con potenzialità inferiore a 5t/giorno e non comportante un utile economico e avrà necessariamente una durata massima di 2 anni (salvo proroga di massimi ulteriori 2 anni condizionata tuttavia ad una verifica dei risultati raggiunti). Le valutazioni di impatto devono pertanto riferirsi ad un impianto di smaltimento (D9, D13, D14, D15) temporaneo, di limitata durata (2 anni salvo proroga di ulteriori 2) e dimensione (<5t/giorno);
- il progetto risulta in linea con le previsioni del vigente piano regionale rifiuti speciali, che, in relazione ai rifiuti pericolosi di cui al codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto), auspica la promozione di attività di ricerca volte al possibile recupero di tale tipologia di rifiuti, posto che gli stessi, ad oggi, sono sottoposti esclusivamente ad operazioni di smaltimento;
- componente ambientale "salute e benessere": Nella progettazione dell'impianto si denota una particolare attenzione, da parte del proponente, alle varie misure previste per limitare il rischio di dispersione di fibre di amianto in ambiente interno ed esterno. In particolare si rileva che: 1) il rifiuto perviene in impianto imballato e trattato con soluzione fissativa dall'adiacente impianto di stoccaggio 2) tutte le sezioni di stoccaggio e trattamento sono poste in depressione rispetto all'ambiente esterno. I canali di ripresa aria sono dotati già in partenza di una batteria di filtri (grossolano e assoluto) funzionale a trattenere le fibre di amianto aerodisperse di diametro superiore a 0,3micron, 3) non è previsto ricircolo di aria. L'impianto sarà a tutt'aria esterna 4) E' previsto che le fasi di processo avvengano in presenza di acqua nebulizzata e in ambiente isolato e depressurizzato, direttamente collegato al sistema di captazione e trattamento (filtro assoluto) polveri di processo e senza la presenza di personale 5) Sia il procedimento di decarbonatazione che di trattamento termico è previsto in immersione liquida quindi con limitata possibilità di immissione di fibre di amianto in aria, 6) l'intero edificio sarà munito di un sistema di areazione centralizzato che gestirà nelle varie aree una struttura di depressioni crescenti creando delle barriere (legate alla differenza di pressione) che riducono al minimo il rischio legato alla possibilità di fuoriuscita di eventuali fibre non captate nelle aree di lavorazione e presenza del personale, 7) l'impianto risulta situato peraltro in area industriale, distante da centri abitati, 8) va evidenziato che non risultano pervenute osservazioni negative, da parte del Comune o di altri soggetti pubblici, né di cittadini, inerenti gli impatti a carico delle matrici ambientali in questione. Si ritengono pertanto limitati al minimo i rischi di impatto a carico delle componenti "aria" e "salute e benessere" per effetto delle emissioni (diffuse e convogliate) di processo, posto che le varie precauzioni tecniche e gestionali individuate dal proponente funzionino correttamente. Si valuta pertanto assolutamente necessario che gli impatti in questione vengano opportunamente monitorati in fase di esercizio, che si ponga particolare cautela alla fase gestionale e alla corretta manutenzione e controllo delle varie apparecchiature e alle situazioni di emergenza. Il proponente, in vista della successiva fase di autorizzazione, dovrà pertanto predisporre uno specifico "piano di monitoraggio e controllo" avente contenuti assimilabili a quanto già predisposto per l'esistente ed adiacente impianto di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzato in A.I.A. (correlato principalmente al monitoraggio delle emissioni di processo) integrandolo con uno specifico programma di monitoraggio delle fibre aerodisperse (monitoraggio immissioni di inquinanti) in ambiente interno ed esterno, funzionale a testare l'efficacia delle misure adottate per garantire il corretto confinamento degli ambienti lavorativi e a verificare l'esposizione dei lavoratori agli inquinanti. Dovrà essere altresì redatto un piano di gestione e operativa e un programma di controllo e sorveglianza;
- componente ambientale "acque superficiali e sotterranee. La prevista impermeabilizzazione di tutte le superfici delle aree oggetto di stoccaggio e trattamento del rifiuto pericoloso e la previsione di realizzazione di una rete di raccolta e trattamento delle acque con riutilizzo delle stesse per il ciclo di lavaggio (previo trattamento di ultrafiltrazione), annulla gli impatti sulla componente acque superficiali legati agli scarichi idrici. L'unico scarico previsto è infatti quello di acque reflue domestiche (già presente per l'impianto adiacente) risultando assenti scarichi di acque industriali. I vari reflui di processo verranno gestiti come rifiuti e trasportati in appositi impianti di smaltimento. Il fango e l'acqua derivanti dal processo di trattamento saranno caratterizzati, conferiti in apposite aree di stoccaggio. E' previsto un recupero della fase acquosa (il ricambio dell'acqua viene previsto quando le caratteristiche chimico fisiche dell'acqua di ricircolo non risultino più adeguate). Tali previsioni progettuali limitano anche gli impatti legati all'approvvigionamento idrico per le fasi di processo (stimato in massimi 10 m3/giorno per le operazioni di lavaggio, umidificazione, realizzazione miscele di processo).I reflui acquosi non più

riutilizzabili verranno ultrafiltrati sotto i sum e smaltiti come rifiuti (successivamente sarà previsto un impianto di trattamento chimico fisico e biologico per la gestione degli effluenti prodotti). Anche i fanghi verranno smaltiti come rifiuti. In futuro il proponente prevede la possibilità di realizzare un impianto di recupero/depurazione dei reflui acquosi e dei fanghi (con eventuale scarico), limitando al minimo il quantitativo di componenti di scarto da smaltire come rifiuti. Le precauzioni e mitigazioni in progetto, limitano al minimo il rischio di impatto a carico delle componenti ambientali "acque superficiali" e "acque sotterranee". Non si ritiene necessaria alcuna specifica azione di monitoraggio sulle componenti citate;

- per quanto attiene alle componenti suolo e sottosuolo, rumore, assetto territoriale, flora fauna e vegetazione, si concorda con il proponente sulla non significatività degli impatti. Relativamente alla componente rumore va comunque prevista una opportuna attività di monitoraggio (vedi piano di monitoraggio);
- non si rilevano impatti significativi a carico della matrice paesaggio. Il nuovo capannone si inserisce difatti in un'area già industrializzata priva di elementi di pregio paesistico;
- il proponente ha fornito in relazione tecnica una descrizione delle procedure previste per limitare i rischi e prevenire il contatto degli operatori con i rifiuti posti a processo. Si ritiene tuttavia opportuno che tali operazioni vengano chiaramente rappresentate e ulteriormente precisate in appositi piani da redigere in vista della successiva fase di autorizzazione:

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

**Ritenuto** di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

**Constatato** altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare e controllare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni/condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

**Ritenuto** pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Ricordato** che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

**Ritenuto** opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati e all'ARPA – FVG;

**Visti** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

## Decreta

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante lo sviluppo di un impianto di ricerca e sperimentazione per il trattamento di materiali contenenti amianto mediante trattamenti biochimici e termici – presentato da Friulana costruzioni s.r.l. – non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al fine di limitare e controllare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione/condizione ambientale di seguito riportata:

1. Il proponente dovrà integrare la documentazione progettuale, in sede di richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/06, con:
  - uno specifico "piano di monitoraggio e controllo" avente contenuti assimilabili a quanto già predisposto per l'esistente ed adiacente impianto di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzato in A.I.A. integrandolo con uno specifico "programma di monitoraggio delle fibre aerodisperse" (immissione) in ambiente interno ed esterno, funzionale principalmente a testare l'efficacia delle misure adottate per garantire il corretto confinamento dell'ambiente lavorativo e a misurare l'eventuale esposizione dei lavoratori a sostanze inquinanti. Resta inteso che in caso di presenza di fibre di amianto oltre i limiti

stabiliti da normativa occorrerà procedere alla progettazione e realizzazione di eventuali interventi migliorativi;

- o un "piano di gestione operativa" che individui modalità e procedure necessarie a garantire un elevato grado di protezione dell'ambiente e degli operatori presenti in impianto minimizzando il contatto degli stessi con i rifiuti e la loro permanenza in ambienti in cui sia possibile la dispersione di fibre di amianto comprendete un programma di sorveglianza e controllo funzionale a verificare che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alla funzione per le quali sono state progettate, ad indicare gli accorgimenti per ridurre i rischi sull'ambiente, le metodiche di intervento in caso di malfunzionamenti e anomalie, le metodiche per garantire un facile accesso ai dati di funzionamento e monitoraggio;
- o un documento preliminare in cui vengano fornite indicazioni, inizialmente anche generiche, sulle modalità di caratterizzazione del materiale in uscita al trattamento, in previsione di un futuro utilizzo dello stesso come MPS. Il documento in questione andrà aggiornato e adattato durante la fase di esercizio dell'impianto, e con opportuna frequenza verificato dagli enti competenti, al fine di pervenire al termine dell'attività di sperimentazione ad un protocollo tecnico di caratterizzazione del materiale in uscita (in relazione alle possibili destinazioni d'uso dello stesso) in qualità di MPS.

Tale documentazione sarà oggetto di verifica da parte degli enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione.

La Friulana costruzioni s.r.l. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.

Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Codroipo, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati e all'ARPA – FVG.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste,

IL DIRETTORE CENTRALE  
- Avv. Roberto Giovanetti -  
*documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*